

**Ordine degli Psicologi
Consiglio del Friuli Venezia Giulia**

**LINEE GUIDA INERENTI LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE ATTRAVERSO TECNOLOGIE DI
COMUNICAZIONE A DISTANZA**

(deliberate nella seduta del 28/5/2018)

Premessa

Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza e la loro rapida diffusione hanno aperto anche agli psicologi la possibilità di una loro utilizzazione non solo a fini di informazione o di pubblicità, ma per fornire prestazioni professionali.

Il fenomeno delle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza è un fenomeno che si sta manifestando con quelle caratteristiche di novità, di mobilità, di rapida trasformazione tipiche del contesto informatico; comincia ad essere oggetto di sperimentazione, di osservazione e di ricerca per una serie di ragioni che interessano non solo la scienza psicologica, ma l'esercizio stesso della professione; solleva numerosi interrogativi di natura metodologica e deontologica, che è opportuno raccogliere e valutare perché interessano la psicologia e le ricadute professionali che ne derivano.

In attesa di una documentazione più ampia e di una letteratura scientifica più significativa, si ritiene opportuno fornire agli iscritti delle indicazioni che orientino la pratica professionale di quanti ne prevedono l'utilizzazione.

1. I principi etici e le norme del Codice Deontologico si applicano anche nei casi in cui le prestazioni vengono effettuate con il supporto di tecnologie di comunicazione a distanza (cfr. art 1 del Codice Deontologico). Tali principi e norme debbono essere esplicitati attraverso documenti presenti sul sito o sulla piattaforma del professionista che eroga la prestazione
2. Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza consente interventi di e-health di carattere psicologico. Tali contesti applicativi, per la complessità e la specificità che li caratterizza, richiedono al professionista la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso di particolari competenze nel loro uso.
3. Lo psicologo che si serve di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è tenuto a utilizzare sistemi hardware e software che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati.
4. Lo psicologo che si avvale di tali tecnologie deve fornire informazioni appropriate sulla propria identità, iscrizione all'Ordine, titoli professionali, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e gli estremi della polizza di R.C. professionale.

5. Nell'ambito delle prestazioni on line, lo psicologo di norma identifica l'utente, acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e il consenso informato riguardo alle prestazioni offerte.
6. Nell'ambito delle attività cliniche (quali la psicoterapia, la psicodiagnosi...) l'instaurazione di un rapporto diretto, di persona, è condizione indispensabile per un eventuale successivo utilizzo dei dispositivi di comunicazione a distanza.
7. Per la custodia dei dati e delle informazioni si applicano le norme previste dalla normativa vigente.
8. Lo psicologo che offre prestazioni via Internet comunica al proprio Ordine l'indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.
9. Considerati lo sviluppo delle prestazioni psicologiche a distanza e la loro complessità, spetta a ciascun Ordine territoriale tenere un registro degli iscritti che svolgono tali prestazioni.
10. L'Ordine territoriale, in collaborazione con l'Osservatorio sulla deontologia del CNOP, si impegna a monitorare le attività psicologiche a distanza per verificarne l'appropriatezza sul piano deontologico.

